



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico**

**N. 982 del registro delle determinazioni**

**del 13/09/2018**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

**SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.  
ANNUALITA' 2018-2023 PER UN PERIODO DI 60  
MESI. ANNULLAMENTO BANDO DI GARA E  
DEGLI ATTI CORRELATI E CONNESSI AL  
PROCEDIMENTO. CIG. 74913032CD**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n.407 del 16/04/2018:
  - si approvava il progetto esecutivo del servizio di gestione del verde pubblico comunale per il periodo 2018 – 2023 (60 mesi) a decorrere dal 01.06.2018 e comunque dalla effettiva consegna del servizio, predisposto dal servizio competente del VI Settore LL.PP., composto dai seguenti elaborati:
    - elaborato 1 Planimetria generale – ubicazione siti;
    - elaborato 2 Elenco siti e consistenza;
    - elaborato 3 Capitolato Speciale d'Appalto;
    - elaborato 4 Relazione tecnica;
    - elaborato 5 D.U.V.R.I.;
    - elaborato 6 Elenco Prezzi;
    - elaborato 7 Stima del costo degli interventi;
    - Criteri per l'aggiudicazione;

e avente il seguente Quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
A1	Importo del servizio	€ 2.238.903,60
A2	Oneri sicurezza da interferenza	€ 8.962,60
<b>A</b>	<b>Importo totale (A1+A2)</b>	<b>€ 2.247.866,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
B1	IVA 22% di A	€ 494.530,56
B2	Spese di pubblicazione e contributo ANAC	€ 3.000,00
B3	Varianti e Imprevisti, servizi analoghi (art. 63 co.5 D.lgs.50/2016), opzioni possibili, altre variazioni, rinnovi (importo finanziato)	€ 7.000,00
B4	IVA 22% di B3	€ 1.540,00
B5	Accantonamento per revisione prezzi	€ 1.105,91
B6	incentivo art. 113 co. 3 D. Lgs. n. 50/2016 (80% del 2%)	€ 35.965,86
B7	incentivo art. 113 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016 (20% del 2%)	€ 8.991,46
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 552.133,80</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 2.800.000,00</b>

- Si prenotava la somma di €2.800.000,00, sui fondi del 5° liv. del Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.01.07.012 cap. 834009 codifica di bilancio 9.05.01.103 "Acquisto Beni e Servizi – aree protette, parchi e servizi per la tutela Ambientale del Verde" e Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.999 cap.834005 codifica di bilancio 9.05.01.103 "Acquisto Beni e Servizi – aree protette, parchi e servizi per la tutela Ambientale del Verde", nel seguente modo:
  - anno 2018 € 290.000,00 imp. 1419/2018 €30.000,00 imp. 1420/2018
  - anno 2019 € 490.000,00 imp. 192/2019 €50.000,00 imp. 193/2019
  - anno 2020 € 490.000,00 imp. 141/2020 €50.000,00 imp. 142/2020
  - anno 2021 € 490.000,00 imp. 23/2021 €50.000,00 imp. 24/2021
  - anno 2022 € 490.000,00 imp. 10/2022 €50.000,00 imp. 11/2022
  - anno 2023 € 300.000,00 imp. 10/2023 €17.000,00 imp. 11/2023

Spese per pubblicazione €3.000,00 sui fondi del 5° liv. del Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.01.07.012 cap.32002 codifica di bilancio 1.02.01.103 "Acquisto Beni e Servizi – Segreteria Generale" imp.1421/2018;

- si dava atto che per la peculiarità degli interventi connessi in particolare ai cicli vegetativi delle essenze e del patrimonio a verde ed all'andamento climatico, nonché per le altre opzioni inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto, e sommariamente descritte in premessa, il valore complessivo dell'appalto veniva stimato in €2.700.000,00 (di cui €2.254.866,20= per interventi già finanziati nel quadro economico voce A+voce B3) comprensivo delle opzioni possibili, comunque subordinate alle effettive disponibilità di

copertura finanziaria della stazione appaltante, anche a seguito di apposita rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento conseguente all'espletamento della procedura di gara;

- si prendeva atto e si approvava quanto previsto dall'art.50 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 che così recita: *per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto*”;
- si stabiliva la durata del servizio di gestione del verde pubblico a 60 mesi, così come previsto nel “Piano Biennale degli Acquisti 2018/2019” ex art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n.3 del 05/09/2017, a decorrere dalla effettiva consegna, annualità 2018-2023, e con opzione di eventuale rinnovo per altri sei mesi;
- si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante gara d'appalto con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del predetto decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 del Codice dei Contratti;
- si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di quanto indicato dall'art.7 delle Linee Guida ANAC n.3, l'ing. Biagio Maiullari, funzionario tecnico del Comune di Altamura e si individuava, con funzioni di supporto al RUP, l'arch. Luigia Picerno, Capo del 5° Servizio LL.PP. - Verde, Difesa del Suolo ed Arredo Urbano;
- il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 03.07.2018 sulla GUCE e sul sito internet del committente, in data 06.07.2018 sulla GURI, conformemente agli artt.72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13.08.2018 alle ore 12:00 e sono pervenute n.7 (sette) offerte;
- la data per l'apertura della documentazione amministrativa era prevista in data 20.08.2018;
- in data 17.08.2018 è stato comunicato il rinvio della seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa a data da destinarsi, con nota pubblicata sul sito internet del committente e comunicato a tutte le ditte partecipanti tramite pec;
- la procedura non ha avuto ulteriore seguito, giusta comunicazione di rinvio della data per l'apertura della documentazione amministrativa;

#### **Considerato che:**

- a seguito di segnalazione pervenuta da parte di una ditta non partecipante in data 06.08.2018 prot. n.56121, si è proceduto, tra l'altro, al riesame dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 comma 1 lett. b) richiesti per la selezione degli operatori economici, da cui emergeva che l'importo del fatturato medio annuo richiesto è risultato eccessivo e non conforme ai limiti stabiliti dall'art.83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, tale da preconstituire una situazione di privilegio con riduzione della platea dei potenziali partecipanti;
- l'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dei vizi in autotutela, contenuti nel bando citato, in considerazione che la tutela della concorrenza in materia di appalti si inquadra in un rango costituzionale e sovranazionale così come esplicitamente previsto dall'art.83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che in riferimento ai requisiti di partecipazione testualmente recita: “I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.....”;
- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre l'annullamento del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (CdS – sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418); in tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma, legge 241/1990 (CdS, Sezione 3, Sent. 1.8.2011, n.4554);

- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);
- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
- il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in corso, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura, come nella fattispecie in questione;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

**Atteso che** l'importo del fatturato medio annuo richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria è risultato eccessivo e non conforme ai limiti stabiliti dall'art.83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto che** con nota del 22.08.2018 prot. n.59201, il dirigente del VI Settore, comunicava, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/1990, l'avvio del procedimento di annullamento del Bando di Gara di cui all'oggetto e degli atti correlati e connessi al procedimento con specifica comunicazione alle ditte che hanno presentato l'offerta, interrompendo di fatto così la procedura di gara, per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela, ne è ipotizzabile un legittimo affidamento in capo ai partecipanti per i quali non è preclusa la successiva partecipazione in considerazione del vizio rilevato. È quindi legittimo il provvedimento di annullamento di una gara d'appalto, disposto in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso;

**Ribadito che** la partecipazione di sole sette ditte a fronte di una più ampia partecipazione di potenziali concorrenti, in una procedura aperta, nel caso di specie, rappresenta quell'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione del vizio riscontrato attesa la necessità di garantire la più ampia partecipazione di concorrenti e l'osservanza dei principi comunitari;

**Ritenuto di procedere** all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del bando di gara/disciplinare di cui all'oggetto e degli atti correlati e connessi al procedimento approvati con determinazione dirigenziale n.407 del 16.04.2018;

**Verificato che** nel termine assegnato per la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela avviato con nota del 22.08.2018 prot. n.59201 all'indirizzo pec indicato non è pervenuta alcuna comunicazione;

**Verificato** altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della legge n.241/1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto Responsabile del Procedimento;

Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Biagio MAIULLARI

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate dal RUP;
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;

- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità”;
- Visto il D. lgs n. 50/2016;
- Vista la Legge 241/1990;
- Verificato che ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della legge 07.11.2012 n.190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente;

## **D E T E R M I N A**

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;
- annullare in autotutela l'elaborato “Criteri per l'aggiudicazione” facente parte del progetto esecutivo per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n.407 del 16.04.2018 e conseguentemente il relativo bando/disciplinare di gara pubblicato sulla GUCE in data 03.07.2018;
- annullare la seguenti prenotazioni di spesa:
 

anno 2018 € 239.805,15 imp.	1419/2018	€30.000,00 imp.	1420/2018
anno 2019 € 490.000,00 imp.	192/2019	€50.000,00 imp.	193/2019
anno 2020 € 490.000,00 imp.	141/2020	€50.000,00 imp.	142/2020
anno 2021 € 490.000,00 imp.	23/2021	€50.000,00 imp.	24/2021
anno 2022 € 490.000,00 imp.	10/2022	€50.000,00 imp.	11/2022
anno 2023 € 300.000,00 imp.	10/2023	€17.000,00 imp.	11/2023

annullare il residuo delle spese di pubblicazione pari ad €954,23 sui fondi del 5° liv. del Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.01.07.012 cap.32002 codifica di bilancio 1.02.01.103 “Acquisto Beni e Servizi – Segreteria Generale” imp.1421/2018;
- procedere all'adeguamento dei criteri per l'aggiudicazione del servizio di gestione per la manutenzione del verde pubblico per un periodo di 60 mesi;
- stabilire che si procederà alla riapprovazione del progetto esecutivo e all'indizione di nuova gara con diverso e separato atto;
- trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza Comuni di Altamura e Poggiorsini per i provvedimenti consequenziali.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E  
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE  
Arch. Antonio Vendola**

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da F.Fiore



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1050**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico**

Oggetto: **SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNUALITA' 2018-2023 PER UN PERIODO DI 60 MESI. ANNULLAMENTO BANDO DI GARA E DEGLI ATTI CORRELATI E CONNESSI AL PROCEDIMENTO. CIG. 74913032CD**

Nr. adozione settore: **150**      Nr. adozione generale: **982**

Data adozione: **13/09/2018**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **13/09/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Francesco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---